



PARERE MOTIVATO

n. 56 del 15 Aprile 2015

(odg n.1 del 15/04/2015)

OGGETTO: Comune di Bonavigo (VR)
Rapporto Ambientale al Piano di Assetto del Territorio.

**L'AUTORITA' COMPETENTE PER LA VAS
D'INTESA CON L'AUTORITA' PROCEDENTE**

- VISTA** la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed i materia di paesaggio", con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- VISTO** il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" concernente "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la Valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)" e ss.mm.ii.;
- VISTO** l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente cui spetta l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità nonché l'elaborazione del parere motivato di cui rispettivamente agli articoli 12 e 15 del Codice Ambiente, identificandola nella Commissione Regionale VAS, già nominata con DGR 23 del 21/01/2014;
- VISTA** la DGR n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvati le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante.
- ATTESO** che con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV).
- DATO ATTO** che:
- Il Comune di Bonavigo con DGC n.78 del 16.09.08 ha adottato il "Documento Preliminare e il Rapporto Ambientale preliminare", ai sensi della legge urbanistica regionale, per la formazione del piano di assetto del territorio comunale.
 - In applicazione dell'art. 5 della legge urbanistica regionale 11/2004 è stata avviata la fase di concertazione e partecipazione con gli enti territoriali e le Amministrazioni interessate alla tutela degli interessi pubblici coinvolti nella redazione del P.A.T., oltre che con le associazioni economiche, sociali e politiche portatrici di interessi diffusi nel territorio comunale.
 - Il Comune ha espletato la fase di concertazione e partecipazione ai fini della redazione del Piano di Assetto del Territorio Comunale ai sensi della Legge Regionale n. 11 del 23 aprile 2004 e successive modificazioni, prendendo atto degli esiti dell'avvenuta concertazione e valutando le comunicazioni ed i contributi – diversamente pervenuti – da parte degli enti, amministrazioni, associazioni e soggetti interessati, intervenuti alla



concertazione. Con DCC n.34 del 20.12.10 è stato adottato il Piano di Assetto del Territorio Comunale secondo quanto previsto dalla LR n. 11 del 23.04.04.

- Come da documentazione presentata, l'avviso dell'avvenuta adozione del Piano in parola è stato affisso all'albo pretorio del Comune, nel Bur n.4 del 14.01.11, nel sito Web e pubblicato nei quotidiani "L'Arena" e "Il Corriere della Sera" del 24.12.10.

- Come emerge dalla dichiarazione del Responsabile del Procedimento del Comune le osservazioni pervenute sono 13 delle quali 5 oltre i termini e 10 attinenti a questioni ambientali.

DATO ATTO che:

La Commissione Regionale V.A.S., con parere n.19 del 10.03.2009, aveva espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale sul Rapporto Ambientale preliminare allegato al documento preliminare per la redazione del Piano di Assetto Territoriale del Comune di Bonavigo (VR) con indirizzi e prescrizioni che dovevano essere ottemperati in sede di stesura del Rapporto Ambientale.

ESAMINATA la documentazione trasmessa dall'Autorità procedente con le note:

- prot. n. 3284 del 26.06.2012;
- prot. n. 3992 del 06.08.2012;
- prot. n. 239 del 19.01.2015;
- prot. n. 1278 di 18.03.2015;

ESAMINATI i pareri pervenuti da parte degli Enti aventi competenza in materia Ambientale consultati.

VISTA la relazione istruttoria tecnica per la Valutazione di Incidenza n.43/2015 del 18 febbraio 2015 con la quale il Servizio Pianificazione Ambientale Regionale ha espresso un parere favorevole con prescrizioni.

VISTA la relazione istruttoria tecnica esaminata dalla Commissione Regionale VAS in data 15/04/2015 predisposta dalla Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV della suddetta struttura.

VISTA la dichiarazione formulata dal Responsabile del Procedimento del PAT, dalla quale si riporta che nel periodo dalla data di pubblicazione del progetto di Piano e del Rapporto Ambientale avvenuta il 20.12.2010 fino al decorrere dei termini previsti dalle disposizioni di legge (30 giorni di deposito + 30 giorni per la presentazione delle osservazioni) sono pervenute n. 7 osservazioni, di cui:

- nessuna si riferisce direttamente al Rapporto Ambientale;
- n. 2 osservazioni sono attinenti a temi ambientali (oss. N. 4 e oss. N. 12);
- n. 2 osservazioni non sono attinenti a temi ambientali, tuttavia il loro accoglimento implica una integrazione del Rapporto ambientale (oss. N. 3 e N.13).

Tali osservazioni sono riassunte nella seguente tabella, in cui vien espresso anche il giudizio del valutatore, in particolare:

OSSERVAZIONI ATTINENTI A TEMI AMBIENTALI						
OSS. N°	RICHIEDENTE	PARERE AMM.NE COMUNALE	RIEPILOGO ACCOGLIMENT O OSSERVAZION E	SINTESI	RIEPILOGO PARERE DI INCIDENZA SULLA V.A.S.	GIUDIZIO DEL VALUTATORE
a.4	ROSSINI GIAN LUIGI E altri		vedere Osservazione a.12	Richiesta la bonifica dello stagno in loc. Pilastro che nella tavola delle	SI	Attinente a questioni ambientali (modifica normativa agli articoli della Rete Ecologica comunale),



	firmatari			trasformabilità è indicato come aree di elevata naturalità (stepping stones) Richiesta collegata all'oss 12, cui si rimanda		
a.12	ROSSINI GIAN LUIGI	RICHIESTA CONDIVISIBILE	ACCOGLIBILE	<p>La presente richiesta, che fa seguito alla precedente Oss. a.4 dello stesso richiedente analoga nei contenuti, è relativa all'individuazione sulla Tav. 4 del PAT quale "Area ad elevata naturalità (Stepping Stone)" di un terreno marginale ad una ex-cava: l'area è posta nelle immediate adiacenze di una lottizzazione residenziale di PRG in via di attuazione.</p> <p>La richiesta di procedere alla bonifica dell'area con rimboschimento naturaliforme, scaturisce dalla necessità di eliminare l'area insalubre che oggi risulta causa di disagi e rischi per il vicino abitato. La richiesta prevede per l'appunto una bonifica dell'area, provvedendo alla messa a dimora di una serie di alberi che garantirebbero – assieme alla vegetazione già presente – il perdurare dell'effetto di Stepping Stone, senza per altro intaccare il nucleo dell'Area ad elevata naturalità costituito dai terreni a laghetto, che rimarrebbero immutati.</p>	SI	<p>sebbene non influente sui contenuti del Rapporto Ambientale e non incidente sulle valutazioni complessive dello stesso, che non richiede per tanto di essere modificato.</p> <p>Per altro si rileva che la richiesta presentata dall'osservante è molto sostenibile dal punto di vista ambientale e della VAS, in quanto si propone di migliorare il contesto ambientale dello stepping stones. La modifica introdotta si muove infatti nella direzione di attenuare la pressione indotta dal contesto urbanizzato sul contesto naturale prevedendo opportune barriere ambientali studiate per la mitigazione degli impatti – e nel contempo di mitigare gli effetti negativi indotti sul contesto antropico, generati dal mediocre stato di conservazione del contesto ambientale in oggetto allo stato attuale.</p> <p>Analogamente, nel merito delle valutazioni contenute nella Relazione di incidenza Ambientale, si rileva che le modifiche introdotte alla norme relative alla Rete Ecologica comunque non inficiano le valutazioni svolte ne le prescrizioni già assegnate.</p>

OSSERVAZIONI IL CUI ACCOGLIMENTO IMPLICA VARIAZIONI AL RAPPORTO AMBIENTALE

OSS. N°	RICHIEDENTE	PARERE AMM.NE COMUNALE	RIEPILOGO ACCOGLIMENTO OSSERVAZIONE	SINTESI	RIEPILOGO PARERE DI INCIDENZA SULLA V.A.S.	GIUDIZIO DEL VALUTATORE
a.3	FRIGO ANNA	CONDIVISIBILE IN PARTE	PARZIALMENTE ACCOGLIBILE	<p>La richiesta è relativa all'individuazione sulla Tav. 4 del PAT di un Corridoio per infrastrutture di maggior rilevanza inserito a sud dell'abitato di Bonavigo quale circonvallazione dello stesso centro abitato e futuro eventuale transito della Provinciale 44b: come cita il 3° comma del relativo Art. 15.3 delle NT, tale tracciato costituisce di fatto "un vettore indicativo della previsione di infrastrutture di maggiore rilevanza, comprendente anche i nodi di intersezione con la rete infrastrutturale esistente, sulla base di un'individuazione indicativa della localizzazione</p>	SI	<p><i>Valutazione ambientale strategica: non attinente direttamente a questioni ambientali, ancorché argomento influente sulle valutazioni del Rapporto Ambientale. Le modifiche introdotte comunque non inficiano le valutazioni del Rapporto Ambientale stesso.</i></p> <p><i>Analogamente, nel merito delle valutazioni contenute nella Relazione di incidenza Ambientale, relative al SIC Fiume Adige IT3210042 che il tracciato viario in oggetto lambisce, si rileva che le modifiche introdotte comunque non inficiano le valutazioni svolte ne le prescrizioni già assegnate.</i></p>



				dell'infrastruttura		
a.13	GIUSTI GIROLAMO e altri 4 richiedenti	RICHIESTA CONDIVISIBILE	ACCOGLIBILE	La richiesta attiene alla localizzazione di una nuova area per trasformazione residenziale collocata su Via don Antonio Germani e Via Padova, ad espansione verso ovest del margine abitato del Capoluogo a discapito di una porzione agricola dell'ATO 5 di tipo "Agricolo".	SI	L'Osservazione non è attinente a contenuti ambientali, tuttavia, il suo accoglimento comporta una modifica influente sui contenuti del Rapporto Ambientale, comunque non incidente in maniera significativa sulle valutazioni complessive dello stesso e sostenibile a livello di Rapporto Ambientale. Il progettista, insieme alla Regione ed alla Provincia che copianificano, ha verificato la congruità urbanistica e la coerenza con quanto adottato in merito a fasce di rispetto, vincoli e tutele, fatte salve le prescrizioni sopra assegnate in merito alle invarianti e fragilità del PAT. Si rileva comunque che non viene in alcun modo alterato il dimensionamento complessivo del PAT adottato, e pertanto rimangono invariati tutti gli indicatori quantitativi connessi alla popolazione e alla edificazione per ATO. Si rileva che l'area in oggetto è già stata oggetto di valutazione nel Rapporto Ambientale adottato essendo stata a suo tempo valutata (unitamente ad altre azioni) tra le "Alternative ragionevoli individuate" (vedere pag. 35 del "Rapporto Ambientale", l'area è localizzata nello SCENARIO 2 con la voce "C", ed a questa voce nell'Allegato b-2 "Tabelle di Valutazione dello Scenario Alternativo"). Come descritto nella PARTE QUINTA" valutazioni puntuali sulla VAS" del presente fascicolo, l'accoglimento dell'osservazione produce una variazione del punteggio di sostenibilità dell'ATO 1, andando a riaffermare comunque un giudizio positivo in relazione alla sostenibilità

CONSIDERATO che:

- Il Rapporto Ambientale esaminato, integrato secondo le indicazioni fornite in sede istruttoria, risulta correttamente impostato e contiene le informazioni di cui all'allegato VI del D.Lgs. 152/2006, nonché la descrizione e la valutazione degli effetti significativi che l'attuazione del PAT potrebbe avere sull'ambiente come prescritto dall'art. 13 del medesimo D.Lgs. 152/2006.
- Premesso che uno degli aspetti fondamentali del processo integrato di pianificazione e valutazione consiste nella definizione delle criticità del territorio oggetto di pianificazione, le stesse hanno rappresentato gli elementi che hanno meritano una particolare attenzione in fase di pianificazione.



- Il Rapporto Ambientale del PAT ha opportunamente considerato le criticità presenti sul territorio nonché quelle derivanti dalle scelte di Piano.
- La metodologia, ancorché di natura qualitativa e applicata alle azioni che potenzialmente potrebbero generare effetti negativi sul territorio, risulta correttamente impostata e rispetta tutti i passaggi necessari alla Valutazione strategica del piano. Alla luce delle integrazioni richieste e dei documenti integrativi forniti durante l'iter istruttorio è stato possibile approfondire gli aspetti valutativi ed evidenziare però che non tutte le azioni possono ritenersi completamente valutate.
- In sede istruttoria sono stati richiesti alcuni chiarimenti relativamente all'accoglimento di due osservazioni che hanno modificato in modo sostanziale alcune scelte strategiche individuate dal PAT. In particolare la nuova linea preferenziale di sviluppo residenziale individuata ad est dell'ATO 1 è stata oggetto di valutazione per le varie componenti ambientali coinvolte che ne hanno dimostrato la sostenibilità nella matrice di valutazione del Piano.
- Dall'analisi incrociata tra gli elaborati Tav.3 "Carta della fragilità" e Tav.4 "Carta della Trasformabilità", è stato rilevato che alcune linee preferenziali di sviluppo sono in corrispondenza delle zone di tutela idrografica, per le quali le NT prevedono una salvaguardia ambientale. Nel Rapporto Ambientale integrato è stata aggiunta una valutazione per le suddette interferenze ed ai fini della coerenza e della sostenibilità ambientale nelle suddette zone si dovranno prevedere delle aree verdi.
- Dall'analisi della Tav.3 "Carta della Fragilità" e delle Norme Tecniche, sono rilevabili delle criticità idrogeologiche e di scarsa soggiacenza di falda. Il Valutatore nel Rapporto Ambientale integrato, al fine di garantire la coerenza del Piano, propone delle opere di mitigazione che dovranno essere inserite nelle Norme Tecniche. In particolare propone la seguente aggiunta: *"Gli interventi nelle zone idonee a condizione per scarsa soggiacenza della falda dovranno tener conto della presenza del livello piezometrico sub superficiale, con le sue oscillazioni periodiche e stagionali, al fine di ridurre le problematiche di carattere idraulico e di allagamento. Pertanto si consiglia di inserire nelle NT il divieto di realizzazione di piani interrati in tali aree"*.
- Dall'analisi delle criticità ambientali è stato rilevato il superamento dei limiti della concentrazione di ferro ed ammoniaca nei pozzi di prelievo dell'acqua potabile. Il Rapporto Ambientale Preliminare fornito in sede di integrazione ha implementato il paragrafo relativo alle analisi dell'acqua emunta dai pozzi, ritenendo che i dati sia determinati sulla composizione chimica dello strato roccioso presente in profondità e non causato dall'eccessiva concimazione vista la bassa concentrazione dei nitrati; le analisi biologiche risultano pertanto conformi.
- In sede istruttoria è stato richiesto un chiarimento relativamente alle possibilità di effettuare delle modifiche al PAT senza che sia necessario procedere con una variante, in particolare quali siano i criteri e le modalità di valutazione a sostegno degli obiettivi di sostenibilità e di coerenza definiti nella VAS. Il Valutatore, allo scopo di raggiungere gli obiettivi di sostenibilità ambientale, propone di integrare con due commi il punto 3 del citato articolo 22 delle Norme Tecniche, ed in particolare:
 - comma f): non sostanziali variazioni dei limiti fisici per lo sviluppo degli insediamenti, puntualmente ed adeguatamente giustificate, conseguenti alla definizione a scala più dettagliata delle previsioni urbanistiche, purché non contrastino con le finalità ed i criteri di definizione dei limiti stessi assunti dal P.A.T.I., nel rispetto della S.A.U. massima trasformabile, dell'equilibrio ambientale, che tengano conto delle condizioni di fragilità del territorio;*
 - comma g): scostamenti di carattere non strategico dei perimetri del tessuto insediativo individuati dal PAT, inerenti le aree di urbanizzazione consolidata e diffusa, conseguenti alla definizione a scala di maggior dettaglio delle previsioni edilizie attuabili con intervento edilizio diretto, al fine di garantire il riconoscimento dei*



fabbricati residenziali esistenti con le relative aree di pertinenza, nonché eventuali lotti di completamento o di integrazione degli insediamenti del tessuto esistente;

- Considerando quanto riportato dal Valutatore in sede di integrazioni, le azioni strategiche individuate nella tavola 4 “*Carta della Trasformabilità*” quali “*aree ed interventi di riqualificazione e riconversione*”, dovranno essere sottoposte alla Verifica di Assoggettabilità ai sensi dell’art.12 del D.Lgs 152/2006, così come i PUA che non rientrino nelle fattispecie di esclusione individuati nella DGR 1717 del 3 Ottobre 2013.
- Considerando che alcune linee preferenziali di sviluppo insediativo con specifiche funzioni produttive convergono con quelle residenziali, si dovranno prevedere delle ampie fasce arboree a mitigazione delle nuove edificazioni e valorizzazione dei complessi a valore testimoniale, architettonico-culturale individuati in prossimità delle suddette azioni strategiche.
- In sede istruttoria è emerso che alcune linee preferenziali di sviluppo insediativo previste nell’ATO 1 sono individuate in prossimità di opere incongrue che corrispondono ad allevamenti intensivi così come riportato nella “*Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale*”. Pertanto in sede di attuazione, le citate azioni strategiche dovranno essere sottoposte alla Verifica di Assoggettabilità ai sensi dell’art.12 del D.Lgs 152/2006, in modo da poter valutare l’effettivo stato ambientale dei luoghi a seguito della rimozione delle suddette “*opere incongrue*”, definite nelle Norme Tecniche quali elementi che *ledono gravemente il valore paesaggistico, architettonico o ambientale, risultando incompatibili con il sistema in cui si trovano*.
- Il Rapporto Ambientale integrato conferma i criteri assunti dal PAT approfondendo gli obiettivi del Documento Preliminare ed evidenziando le specifiche azioni inserite nelle NT, divise sia per componenti ambientali e socio-economiche, che per obiettivi.
- La verifica della coerenza esterna è stata fatta in relazione alla pianificazione sovraordinata, ai piani urbanistici dei comuni contermini.
- Prima dell’approvazione il Piano adottato dovrà uniformarsi a tutte le prescrizioni poste dalle Autorità Ambientali.
- Per quanto riguarda il monitoraggio il Comune ha individuato alcuni indicatori da misurare in sede di attuazione. Il Piano di Monitoraggio è inserito nelle NT del Piano.

RITENUTO che dalle analisi e valutazioni effettuate, nel suo complesso, la proposta di Rapporto Ambientale, con le integrazioni fornite, sia correttamente impostata e contenga le informazioni di cui all’allegato I della Direttiva 2001/42/CE, nonché la descrizione e la valutazione degli effetti significativi che l’attuazione del PAT potrebbe avere sull’ambiente e con la realizzazione degli interventi di mitigazione e/o compensazione individuati, come prescritto dall’art. 5 della medesima Direttiva.

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO LA COMMISSIONE REGIONALE VAS ESPRIME
AI SENSI DELL’ART. 15 DEL D.LGS. 152/2006
PARERE POSITIVO**

sulla proposta di Rapporto Ambientale del Piano di Assetto Territoriale del Comune di Bonavigo (VR), a condizione che si ottemperi alle seguenti

PRESCRIZIONI

Prima dell’approvazione del Piano:

1. Le Norme Tecniche dovranno essere integrate e/o sostituite con tutte le eventuali prescrizioni poste dalle competenti Autorità Ambientali, nonché con quanto individuato dal Valutatore nel



Rapporto Ambientale e nelle successive integrazioni, nonché con le seguenti ulteriori disposizioni:

1.1 Il punto 3 dell'art.22 venga integrato con i seguenti due commi proposti dal Valutatore in sede di integrazioni:

- *comma f): non sostanziali variazioni dei limiti fisici per lo sviluppo degli insediamenti, puntualmente ed adeguatamente giustificate, conseguenti alla definizione a scala più dettagliata delle previsioni urbanistiche, purché non contrastino con le finalità ed i criteri di definizione dei limiti stessi assunti dal P.A.T.I., nel rispetto della S.A.U. massima trasformabile, dell'equilibrio ambientale, che tengano conto delle condizioni di fragilità del territorio;*
- *comma g): scostamenti di carattere non strategico dei perimetri del tessuto insediativo individuati dal PAT, inerenti le aree di urbanizzazione consolidata e diffusa, conseguenti alla definizione a scala di maggior dettaglio delle previsioni edilizie attuabili con intervento edilizio diretto, al fine di garantire il riconoscimento dei fabbricati residenziali esistenti con le relative aree di pertinenza, nonché eventuali lotti di completamento o di integrazione degli insediamenti del tessuto esistente.*

1.2 Il punto 3 dell'art.11.1.1 venga integrato con il seguente comma proposto dal Valutatore in sede di integrazioni:

- *Gli interventi nelle zone idonee a condizione per scarsa soggiacenza della falda dovranno tener conto della presenza del livello piezometrico sub superficiale, con le sue oscillazioni periodiche e stagionali, al fine di ridurre le problematiche di carattere idraulico e di allagamento. Pertanto si consiglia il divieto di realizzazione di piani interrati in tali aree"*

1.3 L'art.12.7 relativo alle "Linee preferenziali di Sviluppo insediativo per specifiche destinazioni d'uso" venga aggiunto il seguente comma: "Ai fini dell'assoggettamento alla procedura VAS, i nuovi Piani Attuativi che daranno attuazione ad aree produttive, dovranno essere sottoposti a Verifica di Assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006.

1.4 L'art.12.3 relativo alle "Aree ed interventi di riqualificazione e riconversione" venga aggiunto il seguente comma: "Ai fini dell'assoggettamento alla procedura VAS, i nuovi Piani Attuativi, dovranno essere sottoposti a Verifica di Assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006, fatti salvi i casi di esclusione previsti dalla DGRV 1717 del 03/10/2013".

1.5 Le "Indicazioni per la mitigazioni degli impatti" individuate nel Rapporto Ambientale Integrato per ogni indicatore ambientale e socio-economico, devono essere tutte integrate nello specifico articolo 17 nelle Norme Tecniche del PAT.

1.6 Relativamente alla VINCA, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce e, si prescrive:

1.6.1 Relativamente all'ART. 7 - SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA E ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE nella parte relativa a DIRETTIVE,

- al secondo punto del comma 1, venga sostituito il riferimento alla direttiva 79/409/Cee, con il riferimento alla vigente direttiva 2009/147/Ce;
 - venga stralciato il settimo punto del comma 3;
- nella parte relativa a PRESCRIZIONI E VINCOLI,
- venga riformulato come segue il comma 1.

1. Ai fini della salvaguardia e della conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario presenti, il sito SIC IT3210042 "Fiume Adige tra Verona est e Badia Polesine" è soggetta alla direttiva europea Habitat 92/43/CEE, recepita con D.P.R. 357/1997 e successive s.m.i. e alle disposizioni regionali in materia.



- vengano stralciati i commi 2. e 3. e sostituiti con il seguente comma 2.
 2. Tutti gli interventi ammessi sono subordinati alla verifica della procedura per la valutazione di incidenza ai sensi della direttiva 92/43/Cee, delle norme nazionali riguardanti la conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche e delle disposizioni regionali.
- vengano stralciati i commi 4. e 5. e sostituiti con il seguente comma 3.
 3. Nell'attuazione di qualsiasi piano, progetto, intervento, non dovranno essere coinvolti habitat o specie di interesse comunitario di cui alle direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. e 2009/147/Ce e ss.mm.ii., in assenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico;
- 1.6.2 L'Art. 13.7 – Area nucleo, venga riformulato come segue:
 - Le aree nucleo presentano i maggiori valori di biodiversità regionale; esse sono costituite dai siti della rete Natura 2000 individuati ai sensi delle direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. e 2009/147/Ce e ss.mm.ii. e dalle Aree Naturali Protette ai sensi della Legge 394/91, unitamente ad aree diverse per le quali è documentata la presenza di habitat e/o specie di interesse comunitario e che si trovano in continuità geomorfologica e vegetazionale con il sito della rete Natura 2000, IT 3210042 “Fiume Adige tra Verona Est e Badia Polesine” e di cui all'Art. 7 – Rete Natura 2000 – Siti di Importanza Comunitaria.
Per tali aree valgono le prescrizioni e le direttive e compiti del PI di cui al seguente Art. 13.9 - Aree di connessione naturalistica (*Buffer zones*) delle presenti Norme.
- 1.6.3 L'ART. 13.8 – ISOLE A ELEVATA NATURALITÀ (STEPPING STONES), venga riformulato come segue:

Il PAT individua isole ad elevata naturalità – *Stepping stones*, quali ambiti di sufficiente estensione e naturalità, aventi struttura discontinua, anche diffusa, essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie vegetali e animali, con funzione di protezione ecologica attuata filtrando gli effetti dell'antropizzazione.

Il PAT tutela e prevede il consolidamento e la densificazione della rete di elementi vegetali e corsi d'acqua, con i relativi e specifici caratteri naturalistici-ambientali, che favoriscono il mantenimento e sviluppo della biodiversità e garantiscono la continuità del sistema ecologico territoriale; viene così individuato per il territorio comunale il quadro di connessioni ecosistemiche coerente con la programmazione regionale e provinciale, tale da costituire la rete ecologica locale da valorizzare e riconoscere in sede di formazione del P.I.

Per tali aree valgono le prescrizioni e le direttive e compiti del PI di cui al seguente Art. 13.9 - Aree di connessione naturalistica (*Buffer zones*) delle presenti Norme.
- 1.6.4 Relativamente all'ART. 13.9 – AREE DI CONNESSIONE NATURALISTICA (BUFFER ZONES)
 - la parte generale, venga riformulata come segue:

Il PAT individua le aree di connessione naturalistica – *Buffer zone*, quali ambiti di sufficiente estensione e naturalità, in continuità con le aree nucleo, essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie vegetali e animali, con funzione di protezione ecologica attuata filtrando gli effetti dell'antropizzazione;
 - nella parte relativa a prescrizioni, venga riformulato come segue il comma 2:

Qualora si ravvisasse la necessità di realizzare interventi all'interno della rete ecologica, questi dovranno essere preferibilmente localizzati nelle aree marginali della rete stessa: in sede di progettazione edilizia dovrà essere effettuata una ricognizione dell'area di intervento e se a seguito della ricognizione dovesse emergere che gli interventi da realizzarsi possono



interferire con habitat, habitat di specie e specie, dovrà essere valutata la possibilità di modificare il progetto in relazione alle particolari esigenze di tutela del sito della rete Natura 2000 considerato. In base alla ricognizione effettuata l'intervento dovrà essere organizzato in modo tale da non interferire con gli habitat e le specie floristiche e faunistiche di pregio eventualmente individuate.

- venga riformulato come segue il comma 5:

Nella realizzazione di qualsiasi intervento di ampliamento della viabilità esistente e di nuova previsione e in generale gli interventi di trasformazione del territorio che possono comportare l'introduzione di nuove barriere, naturali o artificiali, in grado di interrompere la continuità della rete complessiva, tenendo conto delle specie anche di piccole dimensioni e limitata vagilità, si provveda a individuare i siti riproduttivi, di rifugio, di alimentazione, le zone di svernamento e quelle di residenza estiva, al fine di porre in essere le seguenti indicazioni prescrittive:

- impedire l'ingresso in carreggiata da parte della fauna attraverso l'installazione di barriere fisse, preferibilmente in metallo o calcestruzzo polimerico, con superfici lisce, bordo superiore incurvato o comunque aggettante sul lato campagna in modo da impedirne lo scavalco;

- favorire il passaggio di tale fauna al di sotto dell'infrastruttura, mediante la realizzazione di sottopassi faunistici (ecodotti, di sezione quadrata o rettangolare) con una apertura minima di 40-50 cm di lato e altezza minima di 50 cm (ottimali per entrambe le direzioni almeno 80-100 cm), aperti sul lato superiore tramite griglie di aerazione, oppure sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo. Tali ecodotti possono essere anche associati a funzioni di drenaggio delle acque piovane purché in ogni caso è che vi sia una pendenza di almeno l'1% in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti. La distanza tra questi elementi può andare dai 50 ai 200 metri in base alle aree individuate nel monitoraggio ante-operam;

- installare apposita segnaletica stradale verticale per informare gli utilizzatori dell'infrastruttura e mitigare eventuali problemi legati alla sicurezza stradale nei tratti che più manifestano eventuali fenomeni migratori;

- verificare la necessità di realizzazione di siti riproduttivi alternativi al fine di dirigere i flussi migratori lontano dall'infrastruttura, esclusivamente nel caso in cui i precedenti accorgimenti non fossero sufficienti sulla base delle evidenze derivanti dai monitoraggi";

- venga stralciato l'attuale comma 6 e riformulato come segue:

6. All'interno dei corridoi ecologici:

- è vietata l'alterazione geomorfologica del terreno e l'escavazione di materiali lungo gli argini, in particolare se occupati da vegetazione, nonché la captazione di quantitativi di acqua tali da compromettere l'habitat ripariale e fluviale, fatti salvi gli interventi di difesa idrogeologica,

- sono vietati gli interventi che interrompono o deteriorano le funzioni ecosistemiche garantite dai corridoi ecologici.

- venga aggiunto il seguente comma 7:

7. All'interno delle aree nucleo vigono prescrizioni e vincoli di cui all'Art. 7 - Siti di Importanza Comunitaria e Zone di Protezione Speciale, delle presenti N.T.

- nella parte relativa a direttive e compiti del PI, venga riformulato come



segue il comma 1:

1. La realizzazione e il mantenimento degli elementi della rete ecologica previsti dal PAT sono vincolanti. Dovranno essere conservate le formazioni vegetali presenti lungo i corsi d'acqua e i corridoi ecologici così come cartograficamente rappresentati nelle tavole del P.A.T. in oggetto e che potrebbero fungere da habitat per specie identificate come potenzialmente presenti. Nelle isole ad elevata naturalità e nei corridoi ecologici, è vietata la riduzione degli apparati boschivi e delle siepi, fatto salvo quanto previsto e consentito dalla normativa vigente.

- venga riformulato come segue il terzo punto del comma 2:

sviluppa le valenze ecologiche del territorio aperto, promuovendo l'impiego di colture e tecniche di conduzione che potenziano la biodiversità;

- venga riformulato come segue il comma 3:

3. Il PI favorisce la fruizione turistica del territorio aperto, attraverso l'organizzazione di percorsi ciclopedonali connessi con gli insediamenti, e la promozione di attività agrituristiche e di servizio quali quelle di cui all' Art. 15.5 – Percorsi pedonali/ciclopedonali, se impostate e condotte secondo modalità rispettose dell'ambiente e senza interessare superfici occupate da habitat o habitat di specie.

- venga aggiunto il seguente comma 5.

5. Nei PI, nella progettazione del sistema del verde urbano, si dovranno privilegiare azioni di collegamento funzionale con il sistema reticolare d'area, mediante opportuna progettazione che lo leghi ai corridoi ecologici, ai varchi, agli spazi aperti, alle aree agricole periurbane e ai "serbatoi di naturalità" (aree boscate, corsi d'acqua, ...) e si dovranno utilizzare negli interventi di semina e messa a dimora di piante arboree ed arbustive, esclusivamente specie ecologicamente coerenti e materiale vegetale che rispetti i requisiti necessari a salvaguardare il patrimonio genetico delle popolazioni selvatiche, evitando l'introduzione di specie esotiche invasive.

1.6.5 L'ART. 13.10 – CORRIDOI ECOLOGICI, venga riformulato come segue:

Il PAT individua i corridoi ecologici quali ambiti di sufficiente estensione e naturalità, aventi struttura lineare continua, anche diffusa, o discontinua, essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie vegetali ed animali, con funzione di protezione ecologica attuata filtrando gli effetti dell'antropizzazione. Sono rappresentati prevalentemente da sistemi agrovegetazionali o corsi d'acqua aventi sviluppo lineare.

Il PAT tutela e prevede il consolidamento e la densificazione della rete di elementi vegetali e corsi d'acqua, con i relativi e specifici caratteri naturalistici-ambientali, che favoriscono il mantenimento e sviluppo della biodiversità e garantiscono la continuità del sistema ecologico territoriale.

Ai fini della tutela e valorizzazione del territorio del PAT, per i corridoi ecologici le trasformazioni dei suoli dovranno riguardare prevalentemente interventi di:

- riconnessione di eventuali interruzioni della rete ecologica, sia con interventi di rivegetazione che con opere infrastrutturali, quali la costruzione di idonei by-pass per la fauna selvatica, opere per la mitigazione delle linee elettriche, ecc.;

- riqualificazione degli ecosistemi esistenti in riferimento ai criteri di conservazione degli habitat. Per tali aree valgono le PRESCRIZIONI e le



DIRETTIVE E COMPITI DEL PI di cui al precedente Art. 13.9 - Aree di connessione naturalistica (Buffer zone) delle presenti Norme.

1.6.6 Relativamente all'ART. 15.3 – CORRIDOI PER INFRASTRUTTURE DI MAGGIORE RILEVANZA nella parte relativa a prescrizioni, venga aggiunto il comma 3. che risulta per altro essere mancante nell'articolato esaminato,

3. Nella realizzazione di qualsiasi intervento in grado di generare una barriera infrastrutturale, tenendo conto delle specie anche di piccole dimensioni e limitata vagilità, si provveda a individuare i siti riproduttivi, di rifugio, di alimentazione, le zone di svernamento e quelle di residenza estiva, al fine di porre in essere le seguenti indicazioni prescrittive:

- impedire l'ingresso in carreggiata da parte della fauna attraverso l'installazione di barriere fisse, preferibilmente in metallo o calcestruzzo polimerico, con superfici lisce, bordo superiore incurvato o comunque aggettante sul lato campagna in modo da impedirne lo scavalcamiento;
- favorire il passaggio di tale fauna al di sotto dell'infrastruttura, mediante la realizzazione di sottopassi faunistici (ecodotti, di sezione quadrata o rettangolare) con una apertura minima di 40-50 cm di lato e altezza minima di 50 cm (ottimali per entrambe le direzioni almeno 80-100 cm), aperti sul lato superiore tramite griglie di aerazione, oppure sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo. Tali ecodotti possono essere anche associati a funzioni di drenaggio delle acque piovane purché in ogni caso è che vi sia una pendenza di almeno l'1% in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti. La distanza tra questi elementi può andare dai 50 ai 200 metri in base alle aree individuate nel monitoraggio ante-operam;
- installare apposita segnaletica stradale verticale per informare gli utilizzatori dell'infrastruttura e mitigare eventuali problemi legati alla sicurezza stradale nei tratti che più manifestano eventuali fenomeni migratori;
- verificare la necessità di realizzazione di siti riproduttivi alternativi al fine di dirigere i flussi migratori lontano dall'infrastruttura, esclusivamente nel caso in cui i precedenti accorgimenti non fossero sufficienti sulla base delle evidenze derivanti dai monitoraggi”;

1.6.7 Relativamente all'ART. 15.5 - PERCORSI PEDONALI/CICLOPEDONALI, venga stralciata la parte seguente, (...) “I percorsi ciclabili devono considerarsi elementi di primaria valorizzazione delle aree nucleo e dei corridoi ecologici, compatibilmente con le loro finalità istitutive” (...);

1.6.8 Vengano rivisti gli ARTT. 1 - CONTENUTI DEL PAT, 6.2 - VINCOLO PAESAGGISTICO D.LGS. 42/2004 – ZONE BOScate, 15.4 - CONNESSIONI VIABILISTICHE DA RIORGANIZZARE, 36 – CRITERI DI LOCALIZZAZIONE IMPIANTI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, con riferimento al richiamato P.A.T.I. del quale non si hanno però informazioni;

2. In riferimento al contenimento dell'inquinamento luminoso e all'incremento del risparmio energetico occorre inserire un articolo riportante le seguenti prescrizioni:

- Per l'illuminazione di impianti sportivi e grandi aree di ogni tipo devono essere impiegati criteri e mezzi per evitare fenomeni di dispersione di luce verso l'alto e al di fuori dei suddetti impianti.
- Fari, torri faro e riflettori illuminanti parcheggi, piazzali, cantieri, svincoli, complessi industriali, impianti sportivi e aree di ogni tipo devono avere, rispetto al terreno, un'inclinazione tale, in relazione alle caratteristiche dell'impianto, da non inviare oltre 0 cd per 1000 lumen a 90° ed oltre.



- È fatto divieto di utilizzare per fini pubblicitari fasci di luce roteanti o fissi di qualsiasi tipo, anche in maniera provvisoria.
 - Per l'illuminazione di edifici e monumenti, gli apparecchi di illuminazione devono essere spenti entro le ore ventiquattro.
 - L'illuminazione delle insegne non dotate di illuminazione propria deve essere realizzata dall'alto verso il basso. Per le insegne dotate di illuminazione propria, il flusso totale emesso non deve superare i 4500 lumen. In ogni caso, per tutte le insegne non preposte alla sicurezza, a servizi di pubblica utilità ed all'individuazione di impianti di distribuzione self service è prescritto lo spegnimento entro le ore 24 o, al più tardi, entro l'orario di chiusura dell'esercizio.
 - E' vietato installare all'aperto apparecchi illuminanti che disperdono la luce al di fuori degli spazi funzionalmente dedicati e in particolare, verso la volta celeste.
 - Tutti gli impianti di illuminazione pubblica devono utilizzare lampade a ristretto spettro di emissione; allo stato attuale della tecnologia rispettano questi requisiti le lampade al sodio ad alta pressione, da preferire lungo le strade urbane ed extraurbane, nelle zone industriali, nei centri storici e per l'illuminazione dei giardini pubblici e dei passaggi pedonali. Nei luoghi in cui non è essenziale un'accurata percezione dei colori, possono essere utilizzate, in alternativa, lampade al sodio a bassa pressione (ad emissione pressoché monocromatica).
 - E' vietata l'installazione all'aperto di apparecchi illuminanti che disperdono la loro luce verso l'alto.
3. La Dichiarazione di Sintesi va redatta ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs 152/2006 come modificato con D.Lgs. 4/2008, tenendo conto di tutte le integrazioni/chiarimenti forniti in sede istruttoria.
4. La Sintesi non Tecnica dovrà essere integrata in relazione a quanto sopra esposto nonché con quanto integrato in sede istruttoria.

Dopo l'approvazione del piano:

5. Il provvedimento di approvazione dovrà essere pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione con l'indicazione della sede ove si possa prendere visione del Piano approvato e di tutta la documentazione oggetto di istruttoria.
6. Il Comune di Bonavigo deve provvedere alla pubblicazione nel proprio sito web dell'atto di approvazione del Piano, del Rapporto Ambientale così come integrato nonché con quanto contenuto nei pareri degli Enti competenti in materia, della Sintesi Non Tecnica così come integrata, della Dichiarazione di Sintesi, delle misure adottate per il monitoraggio.

In sede di attuazione del Piano:

7. L'attuazione delle *"linee preferenziali di sviluppo insediativo con specifiche funzioni produttive"* che convergono con quelle residenziali, dovranno prevedere ampie fasce arboree a mitigazione delle nuove edificazioni e valorizzazione dei complessi a valore testimoniale, architettonico-culturale individuati in prossimità delle suddette azioni strategiche.
8. Il Piano degli Interventi dovrà garantire la contestualità degli interventi previsti dal PAT in ambito urbano con carattere di perequazione ambientale in ambito rurale.
9. I perimetri degli *"Ambiti a edificazione diffusa a prevalente destinazione residenziale"* individuati sull'elaborato Tav.4 *"Carta della Trasformabilità"* devono essere attentamente verificati al fine di contenere il consumo di suolo naturale/seminaturale.



10. L'attuazione delle azioni strategiche dovranno rispettare i vincoli, le norme e le fasce di rispetto individuate nelle NT, nella "Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale", nella "Carta delle Invarianti" e nella "Carta delle Fragilità".
11. L'eventuale perequazione urbanistica o il credito edilizio generato dalle azioni di riqualificazione e riconversione, dovranno essere attuate in corrispondenza delle linee preferenziali di sviluppo individuate nella Carta della trasformabilità o in zona agricola esclusivamente nel caso vengano rispettati i criteri previsti al Titolo V della LR 11/2004.
12. Il Piano comunale di zonizzazione acustica dovrà essere adeguato in relazione alle previsioni attuative del Piano degli Interventi.
13. I PUA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 del D.L. 70/2011 convertito in legge dall'art. 1 comma 1 L. 106/2011, saranno preventivamente sottoposti a Verifica di Assoggettabilità per le parti non valutate nel PAT, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006, fatte salve le fattispecie di esclusione di cui alla DGR 1717 del 3 Ottobre 2013.
14. L'attuazione della realizzazione dei "Corridoi per infrastrutture di maggiore rilevanza", sarà preventivamente sottoposta a Verifica di Assoggettabilità per le parti non valutate nel PAT, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006.
15. Relativamente alla VINCA, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce e, si prescrive:
 - 15.1 nell'attuazione di un qualsiasi articolo di cui alle N.T. del presente Piano di Assetto del Territorio del Comune di Bonavigo (VR), non dovranno essere coinvolti habitat o specie di interesse comunitario di cui alle direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. e 2009/147/Ce e ss.mm.ii., in assenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico;
 - 15.2 piani, progetti, interventi derivanti dall'attuazione delle N.T. del Piano di Assetto del Territorio del Comune di Bonavigo (VR), dovranno prevedere sempre la verifica della necessità di avviare la procedura per la Valutazione di Incidenza di cui all'Art. 5 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.; inoltre per tutti gli strumenti di pianificazione comunale insistenti in area residenziale, dovrà essere obbligatoria la verifica puntuale finalizzata all'applicazione della fattispecie di esclusione di cui al paragrafo 2.2, punti 2 e 6, dell'allegato A alla D.G.R. 2299/2014, al fine di semplificare l'iter autorizzativo di progetti ed interventi;
 - 15.3 nell'attuazione della fase di progettazione di quanto previsto dagli Artt. 15.3 - Corridoi per infrastrutture di maggior rilevanza, 31 - Criteri per l'individuazione di ambiti preferenziali di localizzazione delle grandi strutture di vendita e di altre strutture alle stesse assimilate, 32 - Criteri per gli interventi di miglioramento, di ampliamento o dismissione delle attività produttive in zona impropria, Art. 34 – Criteri per la stipula di Accordi tra soggetti pubblici e privati, 35 – Criteri per la stipula di Accordi di programma tra soggetti pubblici e 36 – Criteri di localizzazione impianti di comunicazione elettronica, dovrà essere effettuata una ricognizione dell'area di intervento e se a seguito della ricognizione dovesse emergere che gli interventi da realizzarsi possono interferire con habitat, habitat di specie e specie tutelati, dovrà essere valutata la possibilità di modificare il progetto in relazione alle particolari esigenze di tutela dei succitati elementi. In base alla ricognizione effettuata, l'intervento dovrà essere organizzato in modo tale da non interferire con gli habitat e le specie floristiche e faunistiche di pregio eventualmente individuate e i tempi di esecuzione degli interventi dovranno essere tali da non arrecare disturbo alle sopra citate specie identificate come potenzialmente presenti nella definita area oggetto di valutazione. Inoltre, nell'attuazione di detti articoli, in considerazione della mancanza di precise localizzazioni insediative, dovrà sempre essere prevista la verifica della necessità



di avviare la procedura per la Valutazione di Incidenza di cui all'Art. 5 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.

16. L'attuazione delle "linee preferenziali di sviluppo insediativo residenziale" individuate nell'ATO 1 in prossimità di opere incongrue individuate dalla tav.4 "Carta della Trasformabilità" e definite nella tav. 1 "Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale" come allevamenti intensivi, dovranno preventivamente essere sottoposte a Verifica di Assoggettabilità, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006, in modo da poter valutare lo stato ambientale dei luoghi a seguito della rimozione dei suddetti elementi di degrado così come definiti nell'art.12.4 delle NT.
17. In sede di monitoraggio, dando applicazione alle modalità e criteri contenuti nel Rapporto Ambientale, dovranno essere misurati gli effetti cumulativi nonché quelli derivanti dalle scelte di Piano per verificare gli effetti previsti in relazione agli obiettivi.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore del Dipartimento Territorio)

Arch. Vincenzo Fabris

Il Direttore della Sezione Coordinamento
Commissioni (VAS – VINCA – NUVV)

Avv. Paola Noemi Furlanis

Il presente parere si compone di 14 pagine